

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3316

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MINUCCI, NAPOLITANO, SCARAMUCCI GUAITINI, MACCIOTTA,
LEVI BALDINI, GUALANDI, TRIVA, CONTI, FERRI, FILIPPINI,
NICOLINI, CAPRILI, DI GIOVANNI, DIGNANI GRIMALDI, MI-
GLIASSO, PETROCELLI, QUERCIOLI, SERRI, TORELLI**

Presentata il 28 novembre 1985

Norme in materia di attività cinematografica e audiovisiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ripresentando anche in questa legislatura la proposta di legge in materia di nuove norme per le attività cinematografiche e audiovisive intendiamo fare subito una premessa: il nostro intento è di rinnovare profondamente la legislazione cinematografica adeguandola ai tempi che viviamo. Ciò non ci impedisce però di mantenere valore attuativo a quanto di positivo e di attuale è stato a tutt'oggi legiferato. Non sorprenderà pertanto la riconferma, nel nostro progetto, di un istituto dimostratosi fruttuoso nel passato: la programmazione obbligatoria che serba ai film italiani quella incidenza minima sul mercato, senza la quale non sarebbe nemmeno lecito parlare di industria nazionale.

E con la programmazione obbligatoria, che comporta obblighi in virtù dei

quali le competenze, le specializzazioni, i servizi, il lavoro italiano hanno modo di esplicarsi, ritornano le coproduzioni. Nei confronti di queste, anzi, suggeriamo di procedere con elasticità, ovvero alieni da burocratismi ingombranti e da manovre truffaldine, restituendo agli investimenti la massima mobilità al di sopra delle frontiere, svincolandosi da pratiche rugginose e delegando il ministro del turismo e dello spettacolo a verificare annualmente l'equilibrio degli apporti finanziari e degli apporti tecnici, artistici e industriali, nel loro insieme.

Facciamo osservare che la programmazione obbligatoria di prodotti italiani e appartenenti ai paesi della CEE, nella proporzione dell'80 per cento degli inserti proiettati e trasmessi, è estesa al cinema pubblicitario e alla produzione di mes-

saggi reclamistici diffusi per via televisiva. Per la prima volta pertanto si disciplina una branca finora abbandonata a se stessa.

La riforma propugnata dal PCI si poggia su due cardini:

1) che la spesa pubblica per l'attività cinematografica sia accresciuta, evitando sprechi e mere forme di assistenzialismo, ma parimenti favorendo la promozionalità e lo sforzo produttivo in sintonia con le esigenze derivanti dall'ampliamento del settore degli audiovisivi, inteso nel complesso delle sue ramificazioni, e dal confronto con la produzione straniera (soprattutto americana) dominante in ambito cinematografico e televisivo;

2) che uno sviluppo armonico dei grandi mezzi di comunicazione di massa sia ricercato attraverso la regolamentazione, in primo luogo, dei rapporti fra cinema e TV; una regolamentazione che stimoli i contributi nazionali ed europei e sollevi il paese dalle posizioni di subordinazione nelle quali versa.

Pertanto si prevede che sia elevato il fondo ordinario di dotazione della sezione per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e che sia varato uno stanziamento triennale pari a 465 miliardi, facente parte di un Fondo per la produzione e distribuzione cinematografica e per l'attività audiovisiva.

Il sostegno alla produzione italiana, diversamente dall'attuale sistema di « ristorni » alla cinematografia, si fonda su una innovazione radicale: elimina ogni contributo finanziario proporzionale agli incassi di ciascun prodotto, si distacca nettamente da una meccanica che ha finito per premiare sempre più i film già abbondantemente confortati dal *box office* e ha luogo nel momento in cui maturano le condizioni affinché un film veda la luce. Spostando l'intervento pubblico dalla fase del prodotto finito a quella in cui il prodotto stesso è già in gestazione industriale, si punta a sorreggere la produzione mediante un accesso ragguardevolmente agevolato alle fonti creditizie, e

tale da includere anche le imprese che operano in campo televisivo, sia pure limitatamente alla realizzazione di telefilm singoli o in serie.

Nessuna regalia da parte dello Stato, comunque, così come nessuna artificiosa rianimazione dei comparti produttivi, ma solo unicamente un'azione propulsiva che alimenti le tendenze più vitali del mercato e quelle che già permettono di manifestare in piena libertà il gioco della fantasia. Non finanziamenti a fondo perduto, ma forti facilitazioni creditizie e garanzie di recupero basate, nella peggiore delle eventualità, sull'acquisizione dei diritti relativi a una tipologia di prodotti, che lo sfruttamento televisivo e la circolazione delle video-cassette hanno reso commerciabili illimitatamente.

Tenuto conto che il finanziamento dei film poggia, da svariati anni, in Italia sulle ditte di noleggio che offrono cospicui « minimi garantiti » e si assumono i maggiori rischi dell'impresa; tenuto conto che le compagnie distributrici italiane sono gravate da forti esposizioni e, in maggioranza, non godono di un ottimo stato di salute rispetto alle loro consorelle americane, la nuova meccanica indicata dai comunisti alleggerisce il fardello degli impegni assunti su questo versante e, assieme ad altri provvedimenti, vale a fornire respiro e più agilità di manovra a una componente decisiva dell'industria della comunicazione e dello spettacolo. A una constatazione non si sfugge: nella storia della legislazione cinematografica italiana questa è una delle poche volte in cui si palesa sensibilità verso gli affanni della distribuzione.

Tutti i film e i telefilm indistintamente hanno il diritto di attingere ai prestiti, ai contributi e ai finanziamenti che non superano comunque un miliardo per ciascun titolo, ma sarà il mercato a rendere possibile la nascita, riservandosi lo Stato di facilitare la formazione dei capitali necessari e la chiusura di ciascuna combinazione. Si mira ad alleviare i gravosi oneri che oggi opprimono gli operatori economici e che, in conseguenza della concentrazione dei maggiori incassi

su una aliquota circoscritta di film, moltiplicano i rischi dell'imprenditoria spingendola generalmente ad attardarsi sulle formule più collaudate anziché avviarla sulle strade dell'originalità e di produzioni differenziate per un pubblico diversificato.

La somma di lire 25 miliardi viene finalizzata alla realizzazione di coproduzioni cinematografiche e televisive che siano di interesse culturale e realizzate tra paesi della Comunità economica europea. Un elemento, questo, che rientra in un più vasto disegno proteso a intensificare la collaborazione fra nazioni produttrici, che hanno affinità di natura industriale e culturale e che solo superando politiche anguste e anacronistiche divisioni, saranno in grado di tener testa ai compiti imposti dall'ampliamento dei consumi. Una somma non inferiore a 10 miliardi annui viene prevista per le opere prime e seconde, per favorire gli esordi di giovani autori.

Nel caso di un numero circoscritto di film, realizzati con formula partecipativa e improntati a intenti di ricerca culturale ed espressiva, il concorso pubblico ammonta a non più di un miliardo per ogni prodotto, ossia surroga largamente la presenza attivante del mercato. Ma qui si tratta di incoraggiare una produzione che, a causa delle sue caratteristiche, va incontro a molte incognite e merita di essere appoggiata tanto in ragione delle sue qualità artistiche quanto per garantire all'industria della comunicazione e dello spettacolo una zona più aperta alle sperimentazioni e alle innovazioni. Una novità, peraltro, risiede in procedimenti di anticipazioni che autorizzano operazioni di attivazione dei progetti cinematografici nello stadio precedente l'inizio della lavorazione vera e propria.

La selezione vuol essere garantistica: è affidata a una commissione composta di 15 membri, scelti nell'ambito di una rosa di nominativi proposti dalle associazioni cinematografiche di categoria. Il comitato, nelle fasi operative, si suddivide in tre sottocomitati e si ricompone nella sua

intierezza soltanto per assolvere le funzioni di una sede di appello.

Tra i provvedimenti volti a migliorare il funzionamento della cinematografia ne indicheremo uno da non sottovalutare. Una più rapida riscossione degli incassi e quindi un più celere rientro delle spettanze alla produzione e alla distribuzione (rientro non oltre i 30 giorni) sono assicurati mediante l'opera che svolgerà la SIAE, ovviando così alle conseguenze di un lento ritorno del denaro, che complica l'esistenza di molte aziende.

È da notare che la proposta comunista, allo scopo di combattere possibili evasioni, reclama anche l'installazione dei registri di cassa in tutti i cinematografi che abbiano un'attività continuativa.

Altro aspetto determinante e imprescindibile della riforma è la regolamentazione dei rapporti fra il cinema e la TV. Una regolamentazione che tende a evitare molti inconvenienti finora verificatisi e da parecchi osservatori rilevati: che il piccolo (schermo) sia letteralmente intasato da film e che lo sfruttamento massiccio e selvaggio di questa forma di spettacolo si trasformi in una limitazione delle potenzialità comunicative ed espressive del mezzo televisivo e in un impedimento alla crescita di una produzione autonoma di film-TV o di serie televisive.

Non a caso, per disciplinare la materia, si adotta il criterio della programmazione obbligatoria (già esistente nella cinematografia) per i film in televisione e per i telefilm che provengono da paesi aderenti alla CEE e per i film e i telefilm di nazionalità italiana ed europea in una misura ragionevole, da raggiungersi gradualmente.

D'altro canto, allo scopo di valorizzare l'iniziativa italiana ed europea, la legge predispone che le risorse del credito e le massime agevolazioni bancarie siano messe a disposizione delle imprese interessate alla realizzazione di telefilm, e che una tassa sia applicata, proporzionalmente al bacino di udienza di ciascuna emittente, sui film trasmessi in TV, così da riservarne il ricavato nel Fondo per

l'attività cinematografica e audiovisiva e fare in modo che valga a incrementare la presenza di prodotti europei ed italiani. La legge, inoltre, liberalizza la visione dei film in TV (attualmente sono escluse le pellicole vietate ai minori di 16 anni) e tutela l'integrità dell'opera cinematografica in televisione, lasciando che le inserzioni pubblicitarie siano impaginate negli intervalli naturali e non nel corpo dell'esposizione narrativa.

I provvedimenti, che abbiamo illustrato, ovviamente sono complementari, si giustificano a vicenda e soltanto nel loro intreccio possono conseguire l'efficacia richiesta dalla più grave crisi strutturale abbattutasi, dal '45 in poi, sulla cinematografia italiana e che vede sempre più restringere i confini del mercato interno ed estero, decadere il livello medio dei film, aumentare i costi di produzione, approfondire le distanze e gli squilibri tra la produzione italiana ed europea, da un lato, e quella americana; dall'altro, sul vasto orizzonte della comunicazione audiovisiva globalmente intesa.

Non si ipotizzano antidoti di stampo autarchico e non si invocano protezionismi ad oltranza: alla collettività si chiede soltanto di contribuire alla creazione delle condizioni propizie a scambi meno diseguali, a un raffronto più bilanciato tra nazioni produttrici, a una maggiore incidenza italiana ed europea sul terreno delle produttività.

Altre linee completano il nostro quadro prospettico nella direzione di una ripresa industriale, che si accompagni a un risveglio culturale. La prima estende quelle agevolazioni fiscali, oggi delimitate soltanto per le ditte cinematografiche in cui vengono reinvestiti gli utili ottenuti. Noi siamo dell'avviso, infatti, che il *tax shelter* sia funzionale soprattutto se attira capitali nella cinematografia e nella TV da altre aree dell'economia nazionale e non se agevola solamente gli imprenditori del settore. L'altra linea completa il potenziamento del gruppo cinematografico pubblico, attualmente sprovvisto di una sua ramificazione nell'esercizio, ancora inadeguato nell'offerta di film nazionali e stranieri artisticamente pregevoli, e la cui

gestione, oltre a soffrire dei malanni che porta con sé la lottizzazione, è vincolata a presupposti di economicità restrittivamente interpretati e quindi non correlati al giusto principio secondo il quale l'utilità socio-culturale andrebbe perseguita con una oculata amministrazione dei beni.

Dall'intervento diretto dello Stato nell'attività cinematografica audiovisiva ci si attende infatti un contributo che, avvalendosi dell'iniziativa privata e cooperativistica, non sia marginale e di scarso peso in una congiuntura che richiede il più pieno e razionale impiego delle risorse finanziarie e industriali per far fronte ai compiti dettati dall'inizio di una nuova era della comunicazione audiovisiva. E ci si attende, naturalmente, che sia indirizzato a elevare sempre il tono della produzione, ad arricchire e sprovvincializzare il bagaglio conoscitivo del pubblico, a fornire quelle occasioni di libertà espressiva che non sempre le dinamiche del mercato assicurano. In tale contesto si inserisce la costituzione di una società per la diffusione della produzione cinematografica e audiovisiva che riunendo forze private ed energie pubbliche, giovi alla propaganda e alla diffusione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani sul territorio nazionale ed estero e, più in generale, agisca per ricondurre migliaia di spettatori nelle sale cinematografiche, sicuri, come si è ormai in tanti, non solo del rilievo sociale che ha la fruizione dei film in ambienti non domestici, ma anche dell'estrema pericolosità insita nei processi che, mentre infiacchiscono la potenzialità del mercato cinematografico, non compensano le perdite accusate in un'area con i vantaggi procurati da altre forme di veicolazione.

La proposta comunista rivolge parallelamente le sue attenzioni all'esercizio, nella convinzione che occorrono ammodernamenti, riassetto, riqualificazioni indispensabili a fronteggiare le prospettive dell'avvenire e a porre un freno all'emorragia del pubblico. La regolamentazione dei rapporti fra cinema e TV, così come si profila in questa legge, riduce notevolmente le disuguaglianze di trattamento,

di cui finora le sale cinematografiche hanno patito duramente. Ma, al di là di un giusto risarcimento, guarda all'obiettivo di preservare la comunicazione su grande schermo (probabilmente registrerà, nei prossimi anni, mutamenti ed evoluzioni tecnologiche) e in sedi appositamente predisposte, non intaccandone la consistenza e la virtualità economica.

Liberalizzazione delle licenze, contributi sugli interessi sui mutui, aiuti all'apertura delle multisale e alle operazioni di adeguamento o ristrutturazione aziendale, *tax shelter*, agevolazioni creditizie, fiscali e sull'IVA, sovvenzioni a livello regionale, riduzione delle tariffe dell'energia elettrica, sospensione delle sentenze di sfratto, abbassamento dell'imposta erariale, appoggi ai circuiti *d'essai*, unificazione delle aliquote IVA: questi e altri sono gli strumenti con cui attuare il rinnovamento, preliminare a un realistico rilancio del cinema e delle sue strutture più capillari in Italia.

Vi è un altro asse portante nella legge del PCI ed è rappresentato dal ruolo attribuito alle regioni, chiamate a pronunciarsi non solo limitatamente a istituzioni e a manifestazioni culturali, ma provviste di poteri anche in fatto di rilevazioni statistiche, circuiti di sale, programmazione e coordinamento, formazione professionale nell'ambito della comunicazione audiovisiva, finanziamento di prodotti che abbiano spiccati requisiti culturali o didattici e siano di specifico interesse regionale, cinematografi d'arte e *d'essai*. Qui si cerca di destare o di ravvivare un interesse, che sia sempre più impegnativo, organico, costante e responsabile, strutturalmente connesso alla conoscenza e ai problemi e delle situazioni locali, proclive a ricomporre articolazioni decentrate, di cui la comunicazione cinematografica, la economia cinematografica hanno bisogno. Anche per il tramite di consulte largamente rappresentative, all'interno delle quali dibattere le questioni più urgenti, si tenta di suscitare una proficua cooperazione tra gli operatori del settore e l'affermazione di nuovi quadri professionali.

Senza un coinvolgimento delle regioni e degli enti locali — noi siamo di questo avviso — non è nemmeno congetturabile un piano di rinascita, che abbia qualche possibilità di avverarsi. Uno dei perni della proposta comunista concerne la spesa pubblica per lo sviluppo culturale del cinema: spesa ancor oggi assai modesta e contemplata come se riguardasse lati periferici della vita cinematografica, laddove invece solo una ostinata miopia impedisce ai più conservatori di comprendere che l'avvento della TV e di altri ritrovati della tecnologia più moderna ha definitivamente tolto al cinema i tratti di uno spettacolo abitudinario e influito sui gusti del pubblico, mutandoli, maturandoli, diversificandoli e rendendoli più esigenti. Mai come ai giorni nostri l'innalzamento della qualità dei film è stato sia l'espressione di un assetto sociale tutt'altro che livellato, sia il riflesso di una più diffusa esigenza di cultura. E mai come adesso il tema della qualità ha investito la strategia del cinema e della comunicazione audiovisiva. Questa centralità si riverbera nella proposta del PCI e in tutta la sua tramatura. È avvertibile, particolarmente, nei finanziamenti adeguati alle regioni, al Centro sperimentale e alle cine e videoteche, alle associazioni di cultura cinematografica, alle mostre e ai festival; nell'obbligo sancito per il deposito, presso la Cineteca nazionale, delle copie dei film stranieri proiettati in Italia; nella registrazione di spettacoli teatrali rilevanti sotto il profilo delle elaborazioni linguistiche e stilistiche; negli « abbuoni » a beneficio dei film in lingua originale.

Ed è altresì avvertibile negli incentivi alle sale *d'essai*, alla distribuzione e alla circuitazione di film pregevoli (italiani e stranieri), al funzionamento di locali specializzati anche in programmi di prodotti audiovisivi diffusi su supporto magnetico.

Su questo terreno, la proposta comunista non si appaga di elargire più soldi, ma dischiude ampi spazi a branche in precedenza mortificate, sistematicamente ritenute alla stregua di un parente povero cui offrire, al più, qualche spicciolo. Si

privilegia il dato strutturale e permanente su ogni altro, e si considerano le necessità culturali parte integrante e coscienza avanzata della dinamizzazione del mercato, alle soglie del XXI secolo.

La proposta di legge, infine, abbandona le esperienze trascorse in fatto di cosiddette cinematografie specializzate, reagisce alle speculazioni largamente consumate, condanna definitivamente un sistema che ha umiliato il corto e medio metraggio italiano, il documentario, il film didattico e scientifico divulgativo, generi che hanno sofferto di un impoverimento progressivo e sono stati oggetto di vere e proprie truffe ai danni dei cittadini.

Raffermando la vitalità di forme comunicative, che all'estero fioriscono e non hanno subito alcuna usura, nonostante la TV ne abbia assorbito molte funzioni più prettamente informative, la proposta comunista chiama in causa la sezione speciale per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, le regioni, gli enti locali e il gruppo cinematografico pubblico (l'Istituto Luce Italnoleggio), affinché attraverso finanziamenti e acquisizioni una produzione sia rianimata e rinvendita, sottratta alle odierne e deprimenti ipoteche, vi abbia la creatività delle più giovani generazioni di cineasti, contribuendo a creare, dunque, le condizioni per un effettivo, organico rinnovamento della cinematografia del nostro paese.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità generali).

Lo Stato tutela la cinematografia e l'attività audiovisiva quale mezzo di espressione artistica e strumento di formazione ed elevazione culturale dei cittadini. A tal fine:

a) viene promossa la ricerca e garantita la libertà di espressione artistica e culturale;

b) vengono assicurati la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio filmico e audiovisivo, sostenendo le strutture industriali e di mercato ed il loro rinnovamento tecnologico, favorendo l'attività dei molteplici centri produttivi, ideativi e distributivi operanti nel settore e promuovendo forme di partecipazione alle imprese da parte degli operatori artistici e tecnici;

c) vengono promossi rapporti tra cinema, teleradiodiffusione a livello nazionale e locale, ed altri mezzi di comunicazione audiovisiva, nonché i rapporti economici e gli scambi culturali tra la cinematografia italiana e gli organismi cinematografici pubblici e privati di Stati esteri.

ART. 2.

(Competenze del Ministero del turismo e dello spettacolo).

Il Ministro del turismo e dello spettacolo:

a) determina annualmente, sentito il comitato di settore per il cinema di cui

al successivo articolo 5, gli indirizzi programmatici per il settore;

b) sottopone al Consiglio dei ministri proposte per il coordinamento delle attività degli altri ministeri nelle materie disciplinate dalla presente legge;

c) ripartisce, su conforme parere del comitato di cui alla precedente lettera a) la quota del fondo unico per lo spettacolo previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle attività cinematografiche ed audiovisive ai sensi del successivo articolo 53.

ART. 3.

(Competenze delle regioni).

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano favoriscono lo sviluppo della cinematografia e dell'attività audiovisiva al fine di salvaguardare il valore culturale delle rispettive comunità. In particolare attendono a:

a) diffondere la cinematografia specialmente nelle piccole comunità, favorendo la costituzione di circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli operatori del settore;

b) promuovere attività culturali attinenti alla cinematografia, contribuendo con sovvenzioni al sostegno di associazioni culturali, iniziative editoriali, mostre cinematografiche e iniziative di interesse regionale in campo cinematografico;

c) istituire e sostenere cineteche, mediateche, videoteche e biblioteche specializzate e punti di proiezione;

d) finanziarie film e prodotti audiovisivi che abbiano spiccati requisiti culturali o didattici e siano di specifico interesse regionale;

e) promuovere la formazione professionale di tecnici ed operatori cinematografici e audiovisivi;

f) coordinare l'attività audiovisiva, anche a mezzo di accordi con gli enti locali, ed erogare finanziamenti volti alla

ristrutturazione e all'ammodernamento tecnologico e alla riconversione delle sale cinematografiche,

g) disciplinare i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni in materia di apertura, riadattamento e sicurezza delle sale cinematografiche di cui al successivo articolo 4

Per l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono a sistematiche consultazioni, da disciplinare con propria normativa, con gli enti locali, le organizzazioni economiche e sociali e i centri e le associazioni culturali interessati alla cinematografia

ART 4

(Attribuzioni ai comuni)

Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di apertura e accertamento dell'efficienza tecnica e della sicurezza delle sale cinematografiche

Le commissioni provinciali di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soppresse

Fermo restando quanto disposto al precedente primo comma e nel rispetto delle norme in materia di concessione edilizia, non sono soggette ad altre limitazioni l'apertura e la gestione di esercizi cinematografici, nonché la costruzione e la trasformazione di immobili da destinarsi a sale e ad arene cinematografiche, che possono essere adibite anche a spettacoli misti o multimediali o a multisale

I comuni esercitano altresì tutte le altre funzioni loro attribuite dalla presente legge

ART 5

(Consiglio nazionale dello spettacolo e comitati di settore)

Il Consiglio nazionale dello spettacolo di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile

1985, n. 163, si articola in comitati di settore per la prosa, la musica, la danza e il cinema

Tutti i membri del Consiglio nazionale sono distribuiti fra i comitati di settore, la cui composizione e stabilità, su proposta del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, tenuto conto delle rappresentanze specifiche di ogni settore. A ciascun comitato di settore devono essere assegnati non meno di quindici componenti. Dei comitati di settore possono essere membri anche non appartenenti al Consiglio nazionale dello spettacolo.

Ogni comitato elegge a maggioranza, nel proprio seno, un presidente e un vicepresidente.

I comitati possono riunirsi anche congiuntamente per la discussione di temi d'interesse comune.

Del comitato di settore per il cinema devono comunque essere membri anche rappresentanti delle categorie imprenditoriali e del lavoro.

Il comitato di settore per il cinema esprime in particolare pareri sulle seguenti materie:

a) sugli indirizzi programmatici di cui alla lettera a) del precedente articolo 2,

b) sulla ripartizione degli stanziamenti per le attività cinematografiche e audiovisive di cui alla lettera c) del precedente articolo 2,

c) sulle proposte da rivolgere al Ministero della pubblica istruzione in merito alla diffusione dell'uso del cinema e degli audiovisivi nella scuola a fini didattici e formativi,

d) su ogni questione contemplata dalla presente legge.

Al Consiglio nazionale dello spettacolo vengono trasmessi d'ufficio:

a) le relazioni di attività, i programmi e le proposte di tutti gli enti e gli organismi pubblici e privati che ricevono contributi finanziari dallo Stato,

b) le documentazioni e le proposte dell'osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

ART. 6.

(Conferenza di coordinamento per la formazione professionale nell'ambito dell'intervento pubblico).

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo si svolge annualmente la conferenza per il coordinamento delle attività inerenti la formazione e l'aggiornamento delle professionalità artistiche e tecniche esercitate dalle regioni, dalle società a partecipazione statale e dal Centro sperimentale di cinematografia.

Alla conferenza presieduta e convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e tre membri dei consigli di amministrazione rispettivamente dell'Ente gestione cinema, del Centro sperimentale di cinematografia e della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

TITOLO II

MISURE PER LE PRODUZIONI
CINEMATOGRAFICHE ITALIANE
E PER LE COPRODUZIONI

ART. 7.

(Riconoscimento della nazionalità del film e del telefilm italiano).

Si intende per lungometraggio il film di durata non inferiore a ottanta minuti primi, a carattere narrativo o a carattere documentario.

È dichiarato nazionale il lungometraggio prodotto da imprese appartenenti a cittadini italiani, o da società aventi sede legale in Italia e amministratori italiani e sempre che concorrano i seguenti requisiti:

a) che il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto da un autore italiano;

b) che il regista sia italiano o risieda in Italia da almeno 5 anni, e italiani in maggioranza siano gli sceneggiatori;

c) che almeno due terzi dei ruoli principali e tutti i ruoli secondari siano affidati ad attori italiani, che interpretino il proprio ruolo nella completezza della voce e del volto;

d) che musicisti, scenografi, costumisti, direttori della fotografia, operatori, montatori, fonici, aiuto registi, direttori di produzione, segretari di produzione, truccatori impiegati nei film siano tutti italiani;

e) che sia di cittadinanza italiana la restante parte del personale tecnico, e le maestranze;

f) che le lavorazioni tecniche e di sviluppo, stampa e sonorizzazione siano effettuate in stabilimenti appartenenti ad imprese italiane;

g) che le riprese in teatri di posa siano avvenute in studi appartenenti ad imprese italiane e dislocati sul territorio nazionale;

h) che le eventuali riprese in interni e mediante registrazione sonora diretta abbiano avuto luogo, nella misura del 70 per cento, in teatri di posa adeguatamente attrezzati tecnicamente e per la sicurezza del lavoro.

L'impiego dell'intera colonna sonora originaria, o di parti di essa, nell'edizione definitiva è facoltativo.

Eccezionalmente e per particolari esigenze tecnico-espressive o per le caratteristiche genotipiche dei personaggi possono essere consentite deroghe al disposto di cui alla lettera c), mediante autorizzazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Con le stesse modalità previste nel comma precedente sono autorizzate deroghe al disposto di cui alla lettera h), per comprovati motivi tecnici e artistici.

Ai fini della dichiarazione di nazionalità italiana il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spetta-

colo apposita istanza corredata dei documenti atti a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche per il riconoscimento della nazionalità del telefilm italiano, fatta eccezione per i limiti del metraggio. In tal caso possono essere considerati di nazionalità italiana anche i telefilm che abbiano durata inferiore a sessanta minuti

ART 8

(Coproduzioni)

Possono essere riconosciuti nazionali i film, i telefilm ed i prodotti audiovisivi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base ad accordi internazionali di reciprocità

La quota di partecipazione artistica, tecnica ed industriale del coproduttore italiano deve essere di norma rapportata alla quota di partecipazione finanziaria che non può comunque essere inferiore al 30 per cento del costo del prodotto

Possono essere stipulati accordi di trasferimenti valutari tra coproduttori residenti nei paesi della Comunità economica europea, purché le produzioni siano realizzate da registi di nazionalità di uno dei paesi di residenza delle imprese produttrici e gli sceneggiatori e gli attori siano per i due terzi di nazionalità di uno dei paesi di residenza dei coproduttori, e il restante personale tecnico ed esecutivo sia di nazionalità di questi paesi

Tutti i proventi derivanti dalla diffusione, dalla commercializzazione attraverso qualsiasi mezzo, e dalla vendita dei prodotti realizzati in regime di coproduzione, sono ripartiti a favore dei coproduttori in rapporto alla loro quota di partecipazione finanziaria

Il Ministro del turismo e dello spettacolo procede alla verifica annuale dell'equilibrio degli apporti tecnici, artistici o industriali, e di quello finanziario

Gli eventuali squilibri accertati devono essere compensati entro l'anno successivo

in modo da garantire un costante rapporto di reciprocità.

Possono altresì essere riconosciuti nazionali i film e i programmi di telefilm realizzati in Italia da imprese in regime di compartecipazione con imprese estere qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale in campo industriale, artistico, commerciale e del lavoro.

Il numero dei film o telefilm, che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria, non può superare quello realizzato dalla stessa in coproduzione con quota maggioritaria.

ART. 9.

(Programmazione obbligatoria).

Gli esercenti di sale cinematografiche devono riservare un minimo di trenta giorni per ciascun trimestre alla proiezione secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di lungometraggi che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana da non oltre cinque anni, o che siano a questi assimilati.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, sentito il comitato di settore di cui al precedente articolo 5, può aumentare il numero dei giorni da riservare alla programmazione obbligatoria, tenuto conto dell'andamento della produzione nazionale e delle condizioni dei settori della distribuzione e dell'esercizio di sale cinematografiche.

L'autorità di polizia municipale dà comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo dei casi di infrazione agli obblighi di cui ai precedenti commi.

Il Ministro, vagliate le ragioni addotte dall'esercente nei cui confronti è stata rilevata infrazione, qualora accerti la contravvenzione all'obbligo della programmazione, stabilisce un termine entro il quale l'inadempiente è tenuto a reintegrare il numero delle giornate complessive di spettacolo fissate per la proiezione di film nazionali.

Trascorso il termine fissato per il reintegro senza che sia stato adempiuto all'obbligo della programmazione di film nazionali, il Ministro può disporre la chiusura della sala cinematografica da sei mesi ad un anno. La stessa sanzione può essere immediatamente comminata, in caso di recidiva nell'infrazione.

ART. 10.

(*Film d'arte e d'essai*).

Il Ministro del turismo e dello spettacolo attribuisce, previo conforme parere motivato del comitato di cui al successivo quarto comma, la qualifica di « film d'arte e d'essai » a film di qualunque metraggio, a carattere narrativo o a carattere documentario, in possesso o meno della nazionalità italiana, che siano riconosciuti di valore artistico o culturale o di carattere sperimentale o che contribuiscano alla conoscenza di correnti di espressione cinematografica non affermate in Italia.

La qualifica viene attribuita unicamente agli effetti della circolazione in sale diverse da quelle di cui al successivo articolo 30.

Si intendono comunque film d'arte e d'essai i film di archivio di qualunque metraggio, distribuiti dalle cineteche, che ricevono sovvenzioni ai sensi dell'articolo 33.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito un comitato per l'attribuzione delle qualifiche di film d'arte e d'essai.

Il comitato — nominato dal Ministro — è composto di sette membri di cui due designati dall'associazione nazionale dei critici cinematografici, tre dalle associazioni nazionali dei circoli cinematografici di cultura e due dalle associazioni nazionali dei « cinema d'arte e d'essai ».

Il comitato di cui al precedente comma dura in carica tre anni, elegge nel proprio seno un presidente e decide a maggioranza assoluta dei componenti. I membri del comitato possono essere confermati.

ART. 11.

(Film a circuitazione diversificata).

Indipendentemente da limiti di metraggio e di durata e da ogni altra caratterizzazione, si intendono per film a circuitazione diversificata i prodotti che non sono prioritariamente destinati al circuito commerciale delle sale cinematografiche e delle emittenti televisive e che assolvono a fini culturali.

L'Istituto Luce provvede alla acquisizione annua di un numero non inferiore ai venti e non superiore ai quaranta film italiani finiti, rientranti nella categoria di cui al primo comma ma prodotti al di fuori dei finanziamenti previsti dal successivo articolo 21, mediante la corresponsione di un compenso forfettizzato unitario di 40 milioni di lire, uguale per tutti i film acquisiti. Detto compenso, aggiornato ogni due anni su iniziativa del ministro del turismo e dello spettacolo tenendo conto degli andamenti dei costi di produzione, è attribuito nella misura dell'82 per cento alla produzione, del 10 per cento alla regia, del 3 per cento alla fotografia, del 3 per cento al montaggio e del 2 per cento all'autore della colonna musicale.

Non è previsto alcun recupero da parte dell'ente pubblico finanziatore, il quale acquisisce tutti i diritti di utilizzazione commerciale e culturale del film finanziato o acquisito.

L'autore conserva i diritti per l'uso culturale del proprio film, oltre ai diritti d'autore previsti dalle norme vigenti.

L'Istituto Luce stipula apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con le emittenti televisive private al fine di garantire la proiezione dei film.

L'Istituto Luce cura la eventuale distribuzione dei suddetti film nel circuito delle sale commerciali; la Cineteca nazionale del Centro sperimentale di cinematografia ha il compito di promuovere la diffusione nei circuiti culturali, circoli di cinema, associazioni culturali, università, scuola, strutture di formazione, provvedendo anche alla fornitura gratuita delle copie.

Ai fini del finanziamento di cui al successivo articolo 21 e della acquisizione di cui ai commi precedenti la valutazione dei progetti e dei film finiti viene effettuata da una commissione di cinque esperti designati dalle associazioni degli autori, dei produttori, dei critici, dei circoli di cultura cinematografica riconosciuti, e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Il presidente della commissione è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

La commissione resta in carica tre anni e i suoi membri non possono essere rinominati se non a distanza di un quinquennio.

Gli atti della commissione sono pubblici; le decisioni devono sempre essere motivate e vanno assunte entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda documentata, previo colloquio con gli autori e con i produttori dei progetti e dei film in esame.

ART. 12.

(Cortometraggi pubblicitari).

La proiezione cinematografica e la trasmissione televisiva di cortometraggi pubblicitari viene riservata a produzioni interamente nazionali o di paesi membri della Comunità economica europea in una misura non inferiore all'80 per cento. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di settore per il cinema, emana un apposito regolamento.

ART. 13.

(Contributo a favore dell'Ente autonomo gestione cinema).

Al fine di favorire l'aggiornamento tecnologico delle imprese controllate dall'Ente autonomo gestione cinema, la produzione di film didattici, scientifici, di repertorio e per ragazzi, la produzione di

film italiani di qualità artistica e culturale, la riqualificazione delle strutture operanti nel settore dell'esercizio, le attività dell'archivio cinematografico ed audiovisivo, è autorizzata l'erogazione, a valere sugli stanziamenti di cui al successivo articolo 53, di un contributo annuo di lire 15 miliardi.

I programmi pluriennali dell'Ente, da formulare secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, devono contenere indicazioni in merito alle iniziative da assumere per le finalità stabilite dal precedente comma.

ART. 14.

(Centro sperimentale di cinematografia).

L'assegnazione annua al Centro sperimentale di cinematografia prevista dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 419, è fissata in misura non inferiore a quindici miliardi di lire, a valere sugli stanziamenti di cui al successivo articolo 53.

ART. 15.

(Società per la diffusione della produzione cinematografica e audiovisiva in Italia e all'estero).

È autorizzata la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico avente per scopo la promozione, la diffusione e la propaganda di film e telefilm nazionali in Italia e all'estero.

L'atto costitutivo e lo statuto della società, da sottoporre all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, debbono uniformarsi ai seguenti principi:

a) che la società abbia come scopo esclusivo il perseguimento delle finalità di cui al primo comma;

b) che al capitale sociale partecipino con quote di maggioranza o di controllo l'Ente autonomo gestione cinema o società cui esso partecipi e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o società da questa controllate;

c) che sia assicurata la partecipazione nel consiglio di amministrazione di tre membri nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo su designazione del comitato di settore per il cinema in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e professionali del settore, nonché delle associazioni dei circoli cinematografici di cultura;

d) che nel collegio dei sindaci sia assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali e di uno del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La società può stabilire proprie filiali all'estero e avvalersi, previa convenzione con il Ministero degli affari esteri, delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiani all'estero per favorire accordi di coproduzione e di reciproci scambi fra l'Italia e gli altri paesi.

La società può altresì stipulare convenzioni con le università degli studi ed altre istituzioni culturali per iniziative idonee a migliorare ed estendere la conoscenza e la diffusione della produzione cinematografica e audiovisiva italiana.

Alla società è assegnato un contributo annuo di 5 miliardi a valere sugli stanziamenti di cui al successivo articolo 53.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta, d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali, una relazione annuale al Parlamento sui programmi della società e i risultati conseguiti.

TITOLO III

CREDITO CINEMATOGRAFICO

ART. 16.

(Fondo per finanziamenti in favore della produzione e distribuzione cinematografica e della produzione audiovisiva).

È istituito presso la sezione di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un « Fondo per finanziamenti in favore della produzione e distribuzione ci-

nematografica e della produzione audiovisiva » da impiegare secondo le finalità e le modalità stabilite nei seguenti articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 49, e sulla base di apposita convenzione da stipularsi entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge tra il Ministero del turismo e dello spettacolo e la predetta sezione di credito.

Il fondo ha una dotazione finanziaria per il triennio, a valere sugli stanziamenti di cui al successivo articolo 53, di lire 465 miliardi di cui non meno di 240 miliardi e 150 miliardi rispettivamente per i finanziamenti previsti agli articoli 17 e 49 e non più di 45 miliardi, 15 miliardi e 15 miliardi rispettivamente per i finanziamenti previsti agli articoli 18, 20 e 21.

ART. 17.

(Finanziamento alla produzione di film).

I film, ai quali sia stata riconosciuta la nazionalità italiana, usufruiscono, sul fondo di cui al precedente articolo, di un finanziamento, non gravato da alcun interesse, pari al 50 per cento del preventivo del loro costo. Tale finanziamento non può eccedere la misura massima di un miliardo di lire. I costi relativi alle funzioni di interpreti principali, registi e sceneggiatori sono riconosciuti nella misura massima del 30 per cento dell'intero preventivo. La misura dell'intervento finanziario può essere aumentata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo in rapporto alla lievitazione dei costi medi del prodotto cinematografico.

All'accertamento dei preventivi e dei consuntivi provvede il Ministero del turismo e dello spettacolo, previo accertamento dell'esistenza di un contratto di distribuzione nazionale, in mancanza del quale il film non può godere dei benefici previsti dal presente articolo.

Il finanziamento, il cui esatto ammontare viene definito in sede di verifica del preventivo, deve essere erogato per stati di avanzamento durante la ripresa del film, e in parte, al momento del primo

montaggio. Il saldo avviene a presentazione della copia campione previa verifica della rispondenza del consuntivo al preventivo accertato e previa dimostrazione che siano stati soddisfatti gli impegni nei confronti dei laboratori di sviluppo e stampa, dei teatri di posa e degli stabilimenti di sincronizzazione che hanno effettuato le lavorazioni dei film.

Il finanziamento non subisce maggiorazioni ove il consuntivo risulti superiore al preventivo; qualora il consuntivo risulti inferiore al preventivo, subisce una diminuzione proporzionale.

Un finanziamento aggiuntivo pari a 30 milioni di lire viene erogato a favore di quei film, le cui colonne musicali siano tratte da testi originali o inediti, a condizione che per la loro incisione siano stati impiegati personale artistico, interpreti ed esecutori italiani.

La restituzione della somma erogata avviene entro un periodo massimo di tre anni. All'atto della assegnazione del finanziamento, il produttore si impegna a restituire il 50 per cento degli incassi di noleggio di quota produttore, fino alla concorrenza del 30 per cento del finanziamento. La residua quota del 70 per cento è restituita sulla base delle vendite all'estero e del 100 per cento degli incassi del film di quota produttore, allorché la produzione e gli aventi diritto hanno recuperato la esposizione del costo del film.

In ogni caso, entro il primo anno dall'uscita del film, il produttore deve restituire al fondo il 20 per cento del finanziamento ricevuto.

A parziale garanzia del rientro del restante 80 per cento del finanziamento, il produttore cede, in prima istanza, allo Stato i diritti di antenna per l'Italia e per le reti estere che trasmettono in lingua italiana sul territorio nazionale.

Ove gli incassi di noleggio di quota produttore non consentano nei tre anni il recupero del finanziamento concesso, lo Stato acquisisce, fino alla concorrenza della somma erogata, tutti i residui diritti, nessuno escluso, di sfruttamento economico del film per tutto il mondo.

Una somma non inferiore a 10 miliardi di lire annui è devoluta a favore della realizzazione di opere prime e di opere seconde. Ciascun prestito è erogato con le procedure di cui al presente articolo, fino a copertura del 70 per cento del costo preventivato del film e non può, comunque, superare la cifra di 800 milioni di lire.

ART. 18.

(Finanziamento per i film di ricerca culturale ed artistica).

I film di nazionalità italiana, aventi carattere di ricerca culturale ed artistica, secondo l'insindacabile giudizio del comitato di cui all'articolo seguente, realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione di attori, registi, attori e tecnici ai costi di produzione, usufruiscono, a valere sul fondo di cui all'articolo 16 di un finanziamento, non gravato da alcun interesse, pari al 75 per cento del loro costo, comunque non oltre un miliardo di lire.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, per partecipazione si intende l'acquisizione da parte di autori, regista, attori nei ruoli principali, scenografo, costumista, direttore della fotografia, montatore, organizzatore generale e direttore di produzione, di quote di proprietà del film nella misura equivalente alla partecipazione al 75 per cento dei compensi rispettivamente percepiti da autori, registi e attori principali, e al 50 per cento dei compensi percepiti dagli altri soggetti.

Il finanziamento, il cui ammontare è determinato in sede di accettazione di preventivo, viene erogato nella misura dei due terzi secondo stati di avanzamento della produzione, accertati dalla sezione per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro; il restante terzo viene erogato allorché il film ha superato lo stadio del primo montaggio, previo accertamento della rispondenza del consuntivo al preventivo accertato, nonché previa dimostrazione che siano stati assolti tutti gli obblighi derivanti da vincoli con-

trattuali e di legge, comunque connessi alla produzione del film.

Il finanziamento non subisce maggiorazioni ove il consuntivo risulti superiore al preventivo accertato a norma del comma precedente; subisce una diminuzione proporzionale ove risulti inferiore.

Una quota non superiore a 50 milioni di lire è destinata all'attivazione del progetto, sotto forma di anticipazione. Detta quota è versata alla consegna di: sceneggiatura, piano di lavorazione, preventivo finanziario, bozzetti delle scenografie e degli abbigliamenti, documentazione sui sopralluoghi effettuati.

La restituzione delle somme erogate deve avvenire secondo le procedure previste dall'articolo precedente.

I beneficiari del finanziamento per la realizzazione dei loro film sono tenuti ad avvalersi, a parità di condizioni, delle società controllate dall'Ente autonomo gestione cinema e possono usufruire del servizio di distribuzione assicurato dal sistema cinematografico pubblico.

I film prodotti con il concorso del finanziamento pubblico, entro un periodo non superiore a due anni dalla prima proiezione in pubblico, devono essere resi accessibili, ove se ne faccia richiesta alle imprese produttrici e noleggiatrici, ad organismi interessati alla diffusione e alla valorizzazione culturale della cinematografia e della produzione audiovisiva.

ART. 19.

(Comitato per il finanziamento di film di ricerca artistica e culturale).

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un comitato per l'ammissione al finanziamento di film di ricerca artistica e culturale. Tale comitato è composto da quindici membri da scegliere fra persone di riconosciuta qualificazione culturale e professionale, indicati dal comitato di settore per il cinema di cui all'articolo 5 nell'ambito di una rosa di trentacinque nominativi, proposti per un quinto dalle associazioni nazionali degli autori, per un quinto dalle associa-

zioni nazionali dei critici, per un quinto dalle associazioni nazionali dei circoli cinematografici di cultura, per un quinto dalle associazioni nazionali dei produttori cinematografici e per un quinto dalle associazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo.

I membri sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili nel successivo triennio.

Il comitato elegge nel proprio seno un presidente e due vicepresidenti; decide a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, il voto del presidente vale il doppio.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il comitato opera articolandosi al proprio interno in tre sezioni presiedute, rispettivamente, dal presidente del comitato stesso, e dai due vicepresidenti.

Ogni sezione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, il voto del presidente vale il doppio. Prima della delibera, ciascun membro della sezione può chiedere che l'esame del costo sia devoluto al comitato in seduta plenaria.

Contro la delibera di non accoglimento della domanda di ammissione al finanziamento di film di ricerca artistica e culturale, pronunciata da una sezione, può essere proposto da chi vi abbia interesse ricorso al comitato in seduta plenaria, secondo le modalità disposte dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto. Tutte le delibere del comitato e delle sue sezioni debbono essere adeguatamente motivate.

ART. 20.

(Incentivi alla distribuzione).

A carico del fondo di cui al precedente articolo 16 sono concessi prestiti a favore delle imprese di distribuzione cinematografica per il concorso al finanziamento delle spese di edizione e di lancio pubblicitario di film nazionali.

L'ammontare del prestito non può superare i due terzi di dette spese quali risulteranno dai rispettivi contratti di distribuzione, e la durata non può essere superiore a tre anni. Le relative erogazioni possono aver luogo soltanto dopo l'accertata ultimazione delle riprese del film. Dette operazioni di credito possono essere estese a film esteri di particolare valore culturale, che abbiano ricevuto premi in rassegne cinematografiche di rilievo internazionale.

ART. 21.

(Finanziamento per i film a circuitazione diversificata).

I film di cui al precedente articolo 11 usufruiscono di un finanziamento sul fondo previsto dall'articolo 16.

Il finanziamento ai film a circuitazione diversificata viene concesso in base a un progetto dettagliato e a un preventivo di spesa particolareggiato. Il finanziamento è erogato a stati di avanzamento per i due terzi della somma stabilita e per il rimanente ad allestimento della copia campione, previa verifica dei consuntivi documentati e con detrazione delle eventuali differenze in meno. Non sono ammesse, a qualsiasi titolo, integrazioni del finanziamento concesso sul preventivo.

ART. 22.

(Incremento del fondo ordinario di dotazione).

Il fondo ordinario di dotazione della sezione per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è elevato di ottantuno miliardi di lire mediante conferimento, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 53, di lire 27 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987, 1988.

ART. 23.

(Comitato per il credito alle attività cinematografiche e audiovisive).

Il comitato di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, assume

la denominazione di « comitato per il credito delle attività cinematografiche e audiovisive » ed è composto da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo;

d) un rappresentante dell'Ente autonomo gestione cinema;

e) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

f) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro;

g) due esperti designati dalle più rappresentative associazioni nazionali delle imprese cooperativistiche;

h) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro — sezione autonoma per il credito cinematografico.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro e durano in carica tre anni. I membri di cui alle lettere d), e), f) e g), non sono rieleggibili nel successivo triennio.

Il comitato è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o, per delega, dal direttore generale dello spettacolo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza dei componenti; in caso di parità, il voto del presidente vale il doppio.

ART. 24.

(Contributo sugli interessi sui mutui concessi per l'attività cinematografica e audiovisiva, per l'attività delle industrie cinematografiche e delle multisale).

Sul fondo speciale, costituito presso la sezione per il credito cinematografico

della Banca nazionale del lavoro, vengono corrisposti contributi, esenti da qualsiasi onere fiscale, sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale e audiovisiva dalla predetta sezione sul fondo ordinario o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite.

I contributi vengono corrisposti per una durata non superiore a diciotto mesi, su operazioni di prestito non eccedenti complessivamente i due terzi del costo globale di produzione accertato, con giudizio insindacabile, dagli organi della sezione, e in ogni caso su operazioni di prestito non superiore a un miliardo di lire.

Sul fondo di cui al primo comma, per un ammontare complessivo non superiore al 60 per cento delle disponibilità annue del fondo stesso, possono essere corrisposti, esenti da oneri fiscali, contributi per una durata non superiore a cinque anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti l'apertura, la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche. Detti contributi, che non possono superare un terzo dell'ammontare degli interessi, possono essere corrisposti sui mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di trecento milioni di lire, o comunque sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata.

Sul fondo speciale possono essere corrisposti contributi anche per gli interessi dovuti per operazioni creditizie a favore dei film di ricerca culturale ed artistica, di cui all'articolo 18.

Sul fondo speciale possono essere assegnati contributi sugli interessi, esenti da qualsiasi onere fiscale, per finanziamenti effettuati a favore delle industrie tecniche cinematografiche per la ristrutturazione degli impianti e di sedi da adibire a multisale, nonché per gli stessi fini a consorzi di distributori indipendenti.

La corresponsione dei contributi sugli interessi previsti nei commi precedenti viene effettuata, su parere vincolante del comitato di cui all'articolo 23.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere obbligatorio del Consiglio nazionale dello spettacolo — comitato di settore per il cinema, provvede di concerto con il Ministro del tesoro all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di gestione del fondo speciale e quelle che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto della sezione per il credito cinematografico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1966, n. 978, deve essere modificato, sentito il parere del comitato di settore per il cinema, in conformità ai principi della presente legge.

Il fondo di cui al presente articolo è alimentato con versamento di una somma annuale di lire 40 miliardi a valere sugli stanziamenti di cui al successivo articolo 53.

TITOLO IV

AGEVOLAZIONI FISCALI, TARIFFARIE E DIVERSE

ART. 25.

(Incentivi alla programmazione dei film nazionali e in lingua originale).

I film ammessi alla programmazione obbligatoria usufruiscono di un abbuono pari al 50 per cento dell'imposta sugli spettacoli. Di tale abbuono godono i film in possesso della nazionalità di uno dei paesi della CEE, ove nella nazione di appartenenza sussistano condizioni di reciprocità a favore dei film di nazionalità italiana, nonché i film di nazionalità straniera, proiettati in lingua originale, anche se provvisti di sottotitoli in italiano.

ART. 26.

(Esenzioni fiscali a favore della produzione cinematografica e audiovisiva).

Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente

legge gli utili realizzati dalle imprese operanti in ogni settore dell'economia, incluso quello dell'attività cinematografica e audiovisiva, non concorrono alla formazione del reddito imponibile se vengono investiti, entro il periodo di imposta successivo a quello del loro realizzo, nella produzione o distribuzione dei film o telefilm o nelle industrie tecniche-cinematografiche o nell'apertura, nel miglioramento e nella trasformazione delle sale di pubblico spettacolo.

Le somme fino al 70 per cento del reddito imponibile delle persone giuridiche o fisiche non concorrono altresì a formare detto reddito, se reinvestite, entro il periodo di imposta successivo a quello del loro realizzo, nella produzione cinematografica e audiovisiva, mediante intervento come capitale di rischio in imprese nazionali ovvero a titolo di partecipazione fino al massimo del 70 per cento del costo di ciascun film o telefilm realizzato da imprese di produzione cinematografica, ovvero se investito da imprese distributrici nelle industrie di tecnica cinematografica e nella ricerca tecnologica nel settore audiovisivo e nel settore dell'esercizio.

Identica detassazione è prevista nei confronti dei finanziamenti accordati dalle imprese di cui al primo comma a istituzioni o associazioni esclusivamente interessate alla conservazione del patrimonio filmico o audiovisivo, alla diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, alla sperimentazione, alla ricerca e allo studio dei problemi nell'ambito della comunicazione.

ART. 27.

(Agevolazioni fiscali in favore delle attività cinematografica e audiovisiva).

Sono soggetti a imposta fissa di registro, qualunque sia la denominazione giuridica ad essi data, gli atti di vendita totale o parziale di film nazionali, gli atti di cessione totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia

o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di cessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi sopra indicati, gli atti di estinzione delle cessioni, costituzioni in garanzia o in pegno, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento.

Le norme fiscali, di cui al primo comma, si applicano anche a tutte le operazioni di credito cinematografico eseguite da enti o da società finanziarie, purché legalmente costituite.

Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla sezione per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e a tutti gli atti dei contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, ivi comprese quelle di cui al primo comma, si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704.

Per le cambiali rilasciate per le operazioni di credito sopra indicate si applica la tassa di bollo nella misura fissa dello 0,10 per mille, indipendentemente dalla scadenza e dalla durata delle operazioni medesime.

Tale agevolazione è estesa alle cambiali di noleggio costituite in pegno dalle società di distribuzione presso la Sezione per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, o altro istituto di credito autorizzato, a fronte dei finanziamenti concessi alla produzione.

ART. 28.

(Imposta sul valore aggiunto).

L'aliquota IVA deve essere applicata nella misura del due per cento in tutte le fasi del processo produttivo industriale sino alla fruizione del film nella sala cinematografica.

ART. 29.

(Agevolazioni all'esercizio cinematografico).

Le tariffe dell'energia elettrica, consumata nelle sale cinematografiche pubbliche o private, sono ridotte al 50 per cento. Nella stessa misura del 50 per cento sono diminuite le imposte comunali di affissione per gli spettacoli cinematografici.

La durata dei contratti di affitto e di subaffitto non può essere inferiore a nove anni. La norma è applicabile anche ai contratti in corso.

È sospesa per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la esecuzione di sentenze che ordinano il rilascio di immobili adibiti a sala cinematografica.

ART. 30.

(Imposta sugli spettacoli cinematografici).

Nelle sale cinematografiche che praticano i prezzi fino a 3.000 lire, l'esenzione della imposta erariale è applicabile per gli incassi giornalieri purché non superino le 300 mila lire. Per i locali che operano ristrutturazioni degli ambienti e ammodernamenti tecnologici relativi agli impianti e all'attrezzatura delle sale, l'imposta sugli spettacoli cinematografici è ridotta del 40 per cento per un periodo non superiore a tre anni. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i modi di applicazione dell'imposta e i relativi adeguamenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

L'attività di proiezioni cinematografiche, qualora sia svolta senza fini di lucro da enti territoriali, cineteche pubbliche o comunque riconosciute, scuole, università, centri sociali, biblioteche, circoli azien-

dali, partiti, sindacati, associazioni, è esonerata dal pagamento della imposta sullo spettacolo.

ART. 31.

(Imposta sugli spettacoli d'arte e d'essai).

Le sale cinematografiche, diverse da quelle di cui agli articoli 32 e 33, se programmano film d'arte e *d'essai* usufruiscono di una riduzione dell'imposta sullo spettacolo pari al 40 per cento a favore dell'esercente, cumulabile con l'abbuono previsto dall'articolo 25.

L'importazione di film di qualunque metraggio, classificati d'arte e *d'essai* o destinati alle sale specializzate, è esente dal pagamento dei diritti doganali e da restrizioni valutarie.

ART. 32.

(Incentivi alla diffusione dei film a circuitazione diversificata).

Gli esercenti di sale cinematografiche, qualora proiettino i film di cui al precedente articolo 11 a completamento dei programmi cinematografici e ne indichino i titoli sui materiali informativi e pubblicitari esposti al pubblico, godono di un abbuono del 30 per cento dell'imposta dovuta sugli spettacoli, purché la proiezione sia ripetuta in ciascuno spettacolo. Tale abbuono è concesso per un periodo di tre anni dalla data accertata della prima proiezione in pubblico dei film. Le programmazioni devono essere annotate di volta in volta sul borderò a cura degli esercenti. Agli esercenti di sale cinematografiche, che hanno usufruito dell'abbuono, contravvenendo alle norme di cui ai commi precedenti, è comminata dal Ministero del turismo e dello spettacolo la sanzione della chiusura della sala da sei mesi a tre anni.

TITOLO V

INTERVENTI A FAVORE DI INIZIATIVE
PER LA DIFFUSIONE DI PRODUZIONI
CINEMATOGRAFICHE ED AUDIOVISIVE

ART. 33.

(Attività culturali).

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere obbligatorio del comitato di settore per il cinema del Consiglio nazionale dello spettacolo, riceve ogni anno dal fondo di cui al successivo articolo 53, una somma annua non inferiore a dieci miliardi di lire, da destinare a sovvenzioni a favore:

a) delle associazioni nazionali di circoli cinematografici di cultura;

b) delle organizzazioni nazionali rappresentative del cinema *d'essai* e delle sale cinematografiche specializzate, di cui agli articoli 34 e 35;

c) delle iniziative culturali intraprese dalle associazioni professionali del cinema, dalle organizzazioni sindacali delle categorie dei lavoratori e dei tecnici cinematografici, dalle associazioni della critica, dagli autori e dagli attori cinematografici;

d) dei progetti di sperimentazione di nuove tecnologie e nuovi linguaggi nel settore audiovisivo;

e) delle più importanti cineteche e mediateche;

f) delle riviste di cultura cinematografica che abbiano svolto almeno due anni di attività;

g) delle iniziative editoriali, particolarmente di quelle promosse in forma cooperativistica dalle università, che contribuiscono all'approfondimento degli studi in campo critico, estetico, sociologico, economico, semiologico e politico-organizzativo;

h) delle associazioni e degli organismi di rilievo nazionale, che favoriscono l'impiego del mezzo cinematografico al di fuori dell'ambito professionale;

i) dei consorzi organizzati dal piccolo e medio esercizio allo scopo di assicurare alla produzione cinematografica la più diffusa circolazione.

ART. 34.

(Circoli cinematografici di cultura).

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere obbligatorio del comitato di settore per il cinema del Consiglio nazionale dello spettacolo, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscono, all'atto del riconoscimento, circoli cinematografici di cultura funzionanti da almeno due anni in almeno dodici province, distribuiti complessivamente in non meno di tre regioni.

Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di una assemblea, almeno triennale, di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti.

Ai fini del riconoscimento delle rispettive associazioni, i circoli di cultura cinematografica devono:

a) non avere fini di lucro;

b) svolgere un'attività di cultura attraverso l'uso di strumenti e di materiali audiovisivi, dibattiti, pubblicazioni ed altre manifestazioni culturali, anche se indipendenti dall'attività di proiezione di film;

c) riservare le proiezioni a soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società italiana autori ed editori.

I requisiti di cui al terzo comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo. Detto atto, esente da imposte, tasse e da diritti di registrazione, può essere redatto anche dal segretario comunale del comune in cui l'atto stesso è formato.

Le quote associative versate dai soci dei circoli cinematografici di cultura e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti sono esenti da ogni gravame fiscale.

I suddetti benefici sono riservati anche a sezioni specializzate dei circoli ovvero a circoli specializzati.

Ad ogni effetto, il riconoscimento di tali circoli e sezioni è demandato alle associazioni cui i circoli aderiscono.

Le sovvenzioni annue concesse ai circoli cinematografici dal Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi del precedente articolo 33, devono essere determinate in relazione ai programmi culturali di sviluppo e di promozione presentati da ciascuna associazione e tenuto conto dell'attività precedentemente svolta dai singoli circoli.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le associazioni nazionali riconosciute devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli cinematografici di cultura ad esse aderenti, accompagnato da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo.

Le associazioni nazionali dei circoli cinematografici di cultura possono importare direttamente film destinati alla diffusione nei circoli ad esse aderenti.

Sono esenti da dazi doganali le copie dei film stranieri acquisiti, anche temporaneamente, dalle associazioni dei circoli cinematografici di cultura per la diffusione nei circoli associati.

ART. 35.

(Sale cinematografiche d'arte e d'essai).

Si intendono sale cinematografiche d'arte e *d'essai*, i locali in cui si effettuano, a scopo culturale, proiezioni di film accompagnate da iniziative integrative, quali dibattiti, conferenze, pubblicazioni di schede critico-informative.

Le sale cinematografiche d'arte e *d'essai* non possono praticare tariffe superiori al 60 per cento della tariffa più alta pra-

ticata nel comune o, in mancanza di altre sale cinematografiche, nel comune più prossimo in cui siano aperte sale cinematografiche.

Al riconoscimento della qualifica di sala cinematografica d'arte e *d'essai* provvedono i comuni, a domanda degli interessati.

Le sale cinematografiche d'arte e *d'essai* usufruiscono della totale esenzione da ogni tributo dovuto allo Stato.

Per ciascun biglietto venduto, fino ad un massimo di mille settimanali, è dovuto ai gestori delle sale d'arte e *d'essai*, a valere sugli stanziamenti di cui al successivo articolo 53, un contributo pari al 10 per cento del prezzo medio netto nazionale praticato nelle sale cinematografiche nell'anno precedente.

I comuni esercitano il controllo e la vigilanza in ordine alla permanenza dei requisiti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di sala cinematografica d'arte e *d'essai* e, qualora riscontrino il venir meno anche di uno solo di essi, dispongono la revoca del riconoscimento.

ART. 36.

(Sale cinematografiche specializzate).

Le sale cinematografiche specializzate, che programmino film a carattere narrativo di corto o medio metraggio, oppure film d'archivio o pellicole in lingua originale o a carattere scientifico o documentario, sono esonerate dall'IVA e dagli oneri fiscali relativi alla vendita di biglietti, e godono a valere sugli stanziamenti di cui al successivo articolo 53, degli stessi benefici previsti per le sale cinematografiche d'arte e *d'essai* dal precedente articolo 35.

Le stesse esenzioni e le stesse provvidenze valgono per le sale specializzate che integrino o realizzino i loro programmi con materiali audiovisivi prodotti e diffusi su supporto magnetico, anche se siano già stati trasmessi da emittenti televisive.

Al riconoscimento della qualifica di detti locali si provvede secondo quanto disposto all'articolo precedente.

I comuni esercitano il controllo e la vigilanza sulla permanenza dei requisiti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di sale specializzate e, qualora accertino il venir meno anche di uno solo di essi, dispongono la revoca del riconoscimento.

ART. 37.

(Contributi per la stampa di copie di film).

Al fine di agevolare l'uscita in contemporanea dei nuovi film italiani e favorirne la loro diffusione sull'intero territorio nazionale vengono erogati contributi per la stampa delle copie destinate esclusivamente alle sale ubicate nei comuni con non più di venti mila abitanti, a valere sugli stanziamenti di cui al successivo articolo 53.

Il contributo, pari al 50 per cento del costo della copia, viene concesso sulla base della presentazione, da parte della società distributrice, dell'elenco delle sale, di cui al precedente comma, impegnate nella programmazione del film stesso o sulla base di accordi con strutture consortili tra esercenti titolari o gestori delle stesse sale, purché l'uscita in detti locali avvenga entro un mese dalla prima presentazione del film in pubblico.

ART. 38.

(Incentivi alla distribuzione dei film di ricerca culturale e artistica).

Le imprese di distribuzione, che nel nuovo listino di ciascuna stagione cinematografica abbiano, in misura non inferiore ai tre quarti, film nazionali, ammessi ad usufruire del finanziamento di cui all'articolo 20, godono di un rimborso per le spese di stampa di copie ovvero di sottotitolaggio, ovvero, di lavorazioni tecniche. Tale rimborso, a valere sul fondo di cui al successivo articolo 53, è determi-

nato, in rapporto al costo della copia campione, dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere obbligatorio del comitato di settore per il cinema del Consiglio nazionale dello spettacolo.

ART. 39.

(Proiezioni private).

Nel rispetto dei diritti costituzionali di libera riunione e diffusione delle idee, le proiezioni promosse da associazioni od organismi, non aventi fini di lucro e riservate ai propri iscritti, sono esenti da ogni vincolo e limite.

TITOLO VI

TUTELA E INCREMENTO
DEL PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO
E AUDIOVISIVO

ART. 40.

(Patrimonio culturale cinematografico).

Per ciascun film di qualunque metraggio, in possesso della nazionalità italiana, destinato alla programmazione nelle sale cinematografiche pubbliche, deve essere depositata una copia, a scopo esclusivamente culturale e d'archivio, presso la Cineteca nazionale.

Le imprese cinematografiche di distribuzione sono tenute a rilasciare alla Cineteca nazionale, previa richiesta ad opera di quest'ultima e con rimborso delle operazioni di stampa, una copia dei film stranieri, di qualunque metraggio, destinati alla programmazione nelle sale cinematografiche pubbliche.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati, uno o più decreti aventi valore di legge ordinarie per la disciplina delle modalità di

adempimento del deposito, della vigilanza sull'adempimento e dell'accertamento delle contravvenzioni e delle relative sanzioni.

ART. 41.

(Registrazioni spettacoli teatrali).

Le compagnie teatrali italiane, che usufruiscono di sovvenzioni statali o regionali o comunali, sono tenute a consentire a scopo esclusivamente culturale e d'archivio e senza pretesa di alcun obbligo, la registrazione su nastro magnetico degli spettacoli messi in scena. L'opera di registrazione è demandata al servizio di cineteca dell'Istituto Luce.

Il materiale registrato, raccolto e custodito presso la Cineteca, è visionabile esclusivamente per comprovati motivi di studio.

ART. 42.

(Cineteca nazionale).

Alla Cineteca nazionale è devoluto un finanziamento annuo non inferiore a tre miliardi di lire, a valere sugli stanziamenti di cui al successivo articolo 53.

TITOLO VII

INTERVENTI REGIONALI

ART. 43.

(Prestiti agevolati all'esercizio).

A valere sugli stanziamenti di cui al successivo articolo 53, è riservata alle regioni a statuto ordinario e alle province autonome di Trento e Bolzano una quota non inferiore a lire venti miliardi annui per consentire la concessione di prestiti, a tasso agevolato, a favore dell'esercizio cinematografico per il concorso al finanziamento di lavori concernenti la costru-

zione o la ristrutturazione di locali, l'ammodernamento degli impianti tecnici e delle attrezzature mobili, con particolare riferimento alle nuove tecnologie.

La quota di cui al primo comma è ripartita tra le regioni secondo i criteri di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e i singoli trasferimenti sono condizionati alla presentazione di piani particolareggiati dell'intera struttura dell'esercizio su scala regionale.

ART. 44.

(Sovvenzioni all'esercizio).

A valere sugli stanziamenti di cui al successivo articolo 53, è riservata alle regioni a statuto ordinario e alle province autonome di Trento e Bolzano una quota annua non inferiore a lire quindici miliardi per consentire la concessione di sovvenzioni a esercenti privati, a sale comunali e a sale gestite da associazioni allo scopo di favorire il rilancio della comunicazione cinematografica attraverso la ristrutturazione, la trasformazione e l'ammodernamento dei locali, nonché attraverso la formazione di consorzi di programmazione nell'ambito del medio e piccolo esercizio, e lo svolgimento di programmi, anche in lingua originale, particolarmente indirizzati alle scuole. Tali contributi devono essere utilizzati dai beneficiari entro il termine massimo di due anni dalle assegnazioni.

Per la ripartizione della quota tra le regioni si applicano i criteri di cui all'articolo precedente e i singoli trasferimenti sono condizionati alla presentazione di appositi programmi regionali.

TITOLO VIII

COORDINAMENTO TRA CINEMA E TELEVISIONE

ART. 45.

(Coordinamento tra RAI-TV Spa ed Ente autonomo gestione cinema).

Per la produzione diretta dei propri programmi, la società concessionaria del

servizio pubblico radiotelevisivo, quando a ciò non siano sufficienti i propri impianti e il personale dipendente, deve avvalersi, a parità di condizioni, dei servizi cinematografici di proprietà dello Stato o di società da esso controllate, nonché del relativo personale.

Al fine di consentire il coordinamento nell'osservanza dei rispettivi programmi annuali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dell'Ente autonomo gestione cinema, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, è costituita la commissione di coordinamento composta di tre membri designati dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e tre membri designati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo gestione cinema. Essa fissa all'inizio di ogni anno le quote di utilizzazione dei servizi tecnici e produttivi.

La commissione, presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo, comunica tempestivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi le decisioni assunte.

Al fine di approfondire la conoscenza dei problemi relativi alla collaborazione ed al coordinamento tra cinematografia e televisione, il comitato di settore per il cinema indice apposite riunioni con esperti del settore audiovisivo, in rappresentanza dell'ente concessionario dei servizi di radiotelevisiva nazionale e dell'emittenza televisiva privata.

ART. 46.

(Trasmissione televisiva di film).

La trasmissione, da parte della emittenza televisiva pubblica e privata, di film a lungometraggio nazionali o stranieri già presentati nelle sale cinematografiche, è subordinata al decorso di un periodo minimo di due anni dalla data di prima proiezione in pubblico in Italia,

fatta eccezione per i film prodotti direttamente o coprodotti dalle emittenti televisive. In tal caso il limite di decorrenza non può essere inferiore a un anno.

La trasmissione di film non è consentita, limitatamente alla fascia oraria fra le ore 19 e le ore 1,00, nei giorni festivi e prefestivi.

Non meno del 50 per cento dei film programmati dalle emittenti televisive pubbliche o private deve essere riservato ai film che provengano da paesi membri della Comunità economica europea. Di tale quota, il 60 per cento è riservato a film di nazionalità italiana.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi nonché di quelle del successivo articolo 47 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, da un milione a 10 milioni di lire. In caso di recidiva, si applica la sanzione della sospensione delle trasmissioni da uno a tre mesi.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede all'accertamento delle contravvenzioni ed a comminare le sanzioni, informa tempestivamente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi delle contravvenzioni accertate a carico della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Le emittenti pubbliche o private sono tenute a trasmettere film italiani o stranieri nell'edizione integrale. Nel caso in cui si tratti di film vietati ai minori, sono tenute a comunicare ai telespettatori tale limitazione, prima delle trasmissioni.

ART. 47.

*(Trasmissione di telefilm
e di programmi culturali italiani).*

Si intende per telefilm un film a soggetto anche in serie o a episodi o a puntate, prodotto ai fini di prevalente diffusione televisiva.

Il tempo complessivo dedicato alla presentazione di telefilm, da parte della emittenza televisiva pubblica e privata, deve essere riservato, in misura non inferiore al 50 per cento, alla programma-

zione di telefilm che provengano da paesi membri della Comunità economica europea. Di tale quota il 60 per cento è riservata a telefilm di nazionalità italiana.

La percentuale stabilita deve essere raggiunta gradualmente entro un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasmissione di programmi culturali, divulgativi ed educativi per ragazzi, da parte di emittenti pubbliche e private, è riservata a produzioni nazionali o di paesi membri della Comunità economica europea in misura non inferiore al 50 per cento, secondo la gradualità prevista per i telefilm.

ART. 48.

(Imposta sulla trasmissione televisiva di film).

È istituita l'imposta sulla trasmissione televisiva di film a lungometraggio, di qualsiasi nazionalità.

Essa è dovuta per la trasmissione, a mezzo di impianti di diffusione televisiva circolare, via cavo, a mezzo satellite, di film che non siano stati prodotti direttamente dai gestori degli impianti stessi.

L'imposta è fissata in ragione di 100 mila lire per ogni minuto di trasmissione, effettuata su un'area di utenza della tele-radiodiffusione pari all'intero territorio nazionale, ridotte a lire 60 mila per i film in possesso di nazionalità italiana o di nazionalità di uno dei paesi membri della CEE.

Le aliquote dell'imposta sopra indicate, ridotte al 10 per cento, vanno proporzionalmente calcolate all'area di utenza servita per le televisioni che non operano su scala nazionale e abbiano una produzione propria.

I gestori di impianti di diffusione televisiva devono tenere un registro dei film programmati, debitamente vistato dalla SIAE, con l'indicazione del titolo, della data e dell'orario di programmazione, della ditta produttrice e di quella distri-

butrice, della nazionalità e della durata del film.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi, l'imposta prevista dal presente articolo, il sistema di riscossione della stessa e le sanzioni da comminare per il suo mancato, ritardato o inesatto pagamento.

ART. 49.

(Finanziamento alla produzione di telefilm).

I telefilm, ai quali sia stata riconosciuta la nazionalità italiana, possono usufruire sul fondo di cui all'articolo 16 di un finanziamento fino ad un massimo di cinquanta miliardi di lire, non gravato da alcun interesse, pari al 30 per cento del preventivo del loro costo per ogni ora di durata effettiva e comunque non superiore a trecento milioni per ogni ora. Il finanziamento viene erogato secondo le modalità previste dall'articolo 17. La misura dell'intervento finanziario può essere aumentata in rapporto alla lievitazione dei costi medi del prodotto cinematografico. La restituzione ha luogo entro un periodo massimo di un anno, mentre l'eventuale mancato recupero del prestito comporta le conseguenze previste nell'articolo 17.

Il 30 per cento dei finanziamenti sono destinati a iniziative aventi carattere di ricerca e di innovazione, anche se indirizzate nel campo dell'animazione e della videografica. I criteri di assegnazione e le modalità di erogazione sono gli stessi indicati nell'articolo 18.

Al vaglio dei progetti provvede il Comitato di cui all'articolo 19 della presente legge.

La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve produrre ogni anno un numero di film aventi i

requisiti di cui agli articoli 7 e 8 destinati al prioritario sfruttamento nelle sale cinematografiche, pari almeno al 3 per cento dei film — comprese le repliche — previsti in programmazione nello stesso anno.

ART. 50.

(Disciplina degli inserti pubblicitari).

A tutela della integrità delle opere cinematografiche e audiovisive e del diritto di autore sono consentiti inserti pubblicitari solo negli intervalli naturali delle opere stesse.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 51.

(Riscossione degli incassi).

L'esercente di sale cinematografiche e gli organizzatori di spettacoli cinematografici sono tenuti a versare alla Società italiana autori ed editori o alla Banca nazionale del lavoro, o altro istituto di credito autorizzato, gli introiti derivanti dalla programmazione dei film nazionali, trattenendo per i passaggi a percentuale la quota loro spettante, comprovata dal contratto di noleggio, non oltre il decimo giorno dalla data dello spettacolo al quale si riferiscono.

Il borderò della SIAE deve contenere gli estremi del contratto di noleggio.

La Società italiana autori ed editori è tenuta, entro un termine massimo di sessanta giorni, ad effettuare i pagamenti agli aventi diritto.

La ripartizione degli incassi è esente da IVA.

Qualora la riscossione dei proventi di noleggio venga effettuata presso la Banca nazionale del lavoro, o altro istituto di credito autorizzato, detti pagamenti de-

vono avvenire sulla base della distinta d'incasso compilata dal distributore, il quale deve inviarne copia sia all'esercente, sia all'istituto di credito che effettua la riscossione.

L'esercente e gli organizzatori di spettacoli cinematografici sono tenuti a far pervenire i borderò giornalieri della Società italiana autori ed editori entro sette giorni dall'avvenuta programmazione, e il distributore a trasmettere entro cinque giorni dall'avvenuta consegna gli avvisi di incasso all'istituto delegato alla riscossione ed all'esercente, il quale deve provvedere entro sette giorni al versamento.

Trascorsi trenta giorni dalla data di emissione dell'avviso di pagamento, l'istituto di credito, delegato alla riscossione, deve comunicare al distributore l'elenco degli esercenti morosi.

Gli avvisi di incasso e i minimi garantiti corrisposti dalla distribuzione alla produzione sono esenti da IVA.

Gli incassi effettuati agli sportelli dagli istituti di credito devono essere versati settimanalmente alla sezione per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, sede di Roma, su un apposito conto intestato al film; la Banca nazionale del lavoro provvede alla ripartizione ed all'accredito delle somme secondo gli aventi diritto.

Tutti i locali cinematografici, che svolgono attività continuativa, sono tenuti all'installazione del registratore di cassa.

ART. 52.

(Condizioni di noleggio).

In difetto di accordi tra le organizzazioni di categoria interessate, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere obbligatorio del comitato di settore per il cinema del Consiglio nazionale dello spettacolo, determina annualmente con proprio decreto le modalità e le percentuali minime e massime e le forme contrattuali per il noleggio dei film in possesso di nazionalità italiana o straniera.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 53.

(Stanziamenti per il triennio 1986-1988).

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge per il triennio 1986-1988, valutati in lire 930 miliardi, si fa fronte quanto a lire 185 miliardi per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987 con una quota del Fondo unico per lo spettacolo prevista per gli anni 1986-1987 per le attività cinematografiche, dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1985, n. 163, quanto a lire 125 miliardi per ciascuno dei suindicati esercizi con apposito stanziamento a carico del bilancio dello Stato, e quanto a lire 310 miliardi per l'esercizio 1988 mediante apposito stanziamento ad incremento del medesimo Fondo unico per lo spettacolo da stabilire a norma del secondo comma del citato articolo 15.

Al finanziamento delle attività previste dalla presente legge ivi comprese le agevolazioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 49 sono destinate anche le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 48.

La ripartizione dello stanziamento tra gli interventi previsti dalla presente legge avviene con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su conforme parere del comitato di settore per il cinema di cui al precedente articolo 5.

La ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle attività cinematografiche ed audiovisive è trasmessa al Parlamento in allegato allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.